



Avvocatura Generale dello Stato

ACCORDO SULL'UTILIZZO DEL FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI DI LIVELLO NON GENERALE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA - ANNO 2024

Il giorno 05 febbraio 2026, in seduta telematica, tramite piattaforma Teams, si sono riuniti la delegazione di parte pubblica, presieduta dall'Avv. Luigi Simeoli, Avvocato dello Stato addetto alla Segreteria Generale ai sensi dell'art. 9, 2° comma del D.P.C.M. n. 210/2023, giusta decreto dell'Avvocato Generale n. 159/2025, e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. Dirigenza Funzioni centrali 2022-2024 del 28 ottobre 2025.

L'Avvocatura dello Stato e le Organizzazioni Sindacali aventi titolo,

VISTO il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante “*Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato*”;

VISTO il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 recante “*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, in particolare l'articolo 1, comma 318;

VISTA la legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

VISTO il Contratto collettivo nazionale per il personale dirigenziale delle funzioni centrali 2019/2021 ed in particolare l'articolo 25, comma 1, lettere b), c), d), e) e j);

VISTO il decreto dell'Avvocato Generale 10 ottobre 2025 n. 159, con il quale è stata costituita delegazione di parte datoriale dell'Avvocatura dello Stato per il personale con qualifica dirigenziale, incaricata di stipulare contratti integrativi e abilitata al confronto sulle previste materie, ai sensi del C.C.N.L. 16 novembre 2023 Area Funzioni Centrali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2023, n. 210 “*Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato*”;

VISTO il decreto dell'Avvocato Generale n. 143 del 2022 con il quale sono state graduate le



Avvocatura Generale dello Stato

posizioni dirigenziali non generali dell'Avvocatura di Stato in n. 8 posizioni A - € 31.654,02, n. 3 posizioni B - € 25.654,02 e n. 22 posizioni C - € 19.654,02;

DATO ATTO che nell'anno 2024, presso l'Avvocatura dello Stato, le funzioni dirigenziali di livello non generale, in effettivo servizio, sono risultate n. 23, di cui n. 8 posizioni A, n. 3 posizioni B e n. 12 posizioni C;

VISTO il decreto dell'Avvocato Generale n. 63 1° aprile 2022, recante il Sistema di Misurazione e Valutazione della *performance* delle strutture e del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato;

VISTO il decreto dell'Avvocato Generale n. 6 del 14 gennaio 2025, con il quale è stata confermata, per il 2024, la validità del Sistema di Misurazione e Valutazione della *performance* delle strutture e del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato adottato con il D.A.G. 1° aprile 2022, n. 63;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 73 del 2025, con il quale è stato costituito, per l'anno 2024, il fondo di posizione, parte fissa e parte variabile, e di risultato dei dirigenti non generali dell'Avvocatura dello Stato per l'importo di € 1.937.847,25 €;

VISTA l'ipotesi di Contratto integrativo sull'utilizzo del fondo di posizione e di risultato dei Dirigenti di livello non generale dell'Avvocatura dello Stato, sottoscritto il 07 novembre 2025;

CONSIDERATO che la suddetta ipotesi di contratto è stata vista ex art. 5, 2° comma, lett. e), d.lgs. n. 123/2011, in data 20/11/2025, n. 2560, dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale, con nota in pari data n.86564, ha fornito parere di conformità giuridico-normativa ed economico-finanziaria sul contratto integrativo in parola ed ha altresì asseverato la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico finanziaria, redatte secondo gli Schemi standard di cui alla Circolare n. 25/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, rilasciando in conclusione certificazione favorevole ex art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO del fatto che in data 24/11/2025 è stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, per quanto di loro competenza, l'Ipotesi di Contratto integrativo sull'utilizzo del fondo di posizione e di risultato Dirigenti di livello non generale dell'Avvocatura dello Stato, siglata il 07 novembre 2025 e che alla data odierna, decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001, non è ancora pervenuto a questo Istituto alcun riscontro dalle succitate Amministrazioni;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla definitiva sottoscrizione della succitata ipotesi di Contratto integrativo sull'utilizzo del fondo di posizione e di risultato Dirigenti di livello non generale dell'Avvocatura dello Stato;

SOTTISCRIVONO DEFINITIVAMENTE

Il Contratto integrativo sull'utilizzo del Fondo di posizione e di risultato Dirigenti di livello



Avvocatura Generale dello Stato

non generale dell'Avvocatura dello Stato, di seguito riportato:

Art. 1 – Destinatari del contratto e durata

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica a tutto il personale dirigente di seconda fascia in servizio presso l'Avvocatura dello Stato (Avvocatura Generale dello Stato e Avvocature distrettuali dello Stato).
2. Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ai fini normativi ed economici e conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo contratto integrativo.

Art. 2 – Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello non generale per l'anno 2024 ammonta ad € 1.937.847,25 €.
2. Tutti gli importi indicati nel presente contratto, ove non specificato diversamente, sono da considerare al lordo sia delle ritenute a carico dello Stato sia di quelle a carico del dipendente.

Art. 3 – Utilizzo delle risorse

1. L'utilizzo delle risorse è riassunto dalla tabella che segue:

Utilizzo risorse Fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigente non generale dell'Avvocatura di Stato	
A. Totale risorse disponibili come da DSG 73/2025	1.937.847,25 €
B. Risorse finanziarie destinate al pagamento dell'indennità di posizione al personale dirigente in servizio	948.687,15 €
C. Somme da destinare a incarichi di Responsabile dell'anticorruzione	13.033,51 €
D. Risorse finanziarie da destinare alla retribuzione della performance organizzativa e individuale	976.126,59 €
Utilizzo della risorsa di cui alla lettera D	
risorse finanziarie da destinare alla performance organizzativa e individuale	922.883,31 €
risorse finanziarie da destinare alla differenziazione della performance individuale	53.243,28 €
Totale risorse finanziarie disponibili per la retribuzione di risultato	976.126,59 €

2. Gli incarichi di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, conferiti nel corso del 2024 a n. 2 dirigenti, sono retribuiti ai sensi dell'articolo 25, comma



Avvocatura Generale dello Stato

- 1, lettera e), del CCNL 16 novembre 2023 triennio 2019/2021 secondo le modalità disciplinare dal successivo articolo 6.
3. La retribuzione di risultato connessa alla performance organizzativa e individuale è disciplinata dal successivo articolo 4.
 4. La differenziazione della performance individuale è disciplinata dal successivo articolo 5.

Art. 4 -Retribuzione di risultato connessa alla performance organizzativa ed individuale

1. La retribuzione di risultato, la cui finalità è la remunerazione della performance è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della stessa conseguiti dai dirigenti.
2. Per la retribuzione di risultato connessa alla performance organizzativa e individuale è stabilito un importo pari ad **976.126,59 €** (lordo dipendente 735.588,98 €).
3. Le valutazioni complessive effettuate secondo la disciplina prevista dal sistema di misurazione e valutazione della performance sono rapportate alle seguenti classi di valutazione, che determinano il valore del relativo compenso per la performance in base 100, destinato ai dirigenti:

Posizioni dirigenziali	Percentuale
Da 95 sino a 100 punti	100%
Da 90 sino a 94 punti	90%
Da 80 sino a 89 punti	80%
Da 70 sino a 79 punti	70%
Da 51 sino a 69 punti	50%
Fino a 50 punti	0

4. La retribuzione del risultato è attribuita in rapporto alla durata dell'incarico ricoperto nell'anno 2024.
5. Per le stesse finalità del presente articolo, ai medesimi destinatari, anche l'eventuale risorsa residuale (RS) che dovesse risultare a seguito dell'applicazione di quanto previsto nei precedenti commi viene attribuita sulla base degli esiti del sistema di misurazione e valutazione della performance in rapporto alla durata dell'incarico ricoperto nell'anno 2024.
6. La retribuzione del risultato è destinata ai dirigenti che hanno raggiunto una valutazione complessiva superiore a 50 punti.

Art. 5 Differenziazione della performance individuale

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, commi 3, 4 e 5 del CCNL 2019/2021 al 20% di personale dirigenziale di II fascia che ha conseguito le valutazioni più elevate, in



Avvocatura Generale dello Stato

base al vigente sistema di valutazione, verrà attribuita una retribuzione di risultato con importo maggiorato del 30%, rispetto al valore medio pro-capite derivante dalla risorsa di cui all'articolo 3 comma 1 lett D) correlato al numero di posizioni dirigenziali valutate positivamente, pari a n. 22, aventi il valore di 13.310,82 € cadauno (lordo dipendente 10.030,76 €).

2. Qualora i dirigenti che hanno ottenuto la valutazione massima superino la misura del 20% del personale dirigenziale nei termini di cui al precedente comma, a parità di posizione, fino a concorrenza dei premi erogabili, in primo luogo si tiene conto del punteggio ottenuto in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.
3. In caso di ulteriore parità saranno considerati gli incarichi svolti caratterizzati da particolari complessità e nei quali siano stati ottenuti risultati comprovati nella risoluzione di specifiche e complesse problematiche o che abbiano portato alla razionalizzazione dei processi.
4. In caso di ulteriore parità si considera la complessità dei processi gestiti con riferimento al numero di persone gestite, alla quantità di risorse finanziarie impiegate ed al numero di processi gestiti.

Art. 6 - Incarichi di reggenza *ad interim* ed attribuzione del relativo trattamento economico

1. Nelle ipotesi di vacanza di organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico, assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico *ad interim*, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del CCNL 16 novembre 2023 triennio 2019/2021.
2. Le risorse del fondo al netto dei costi sostenuti per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono attribuite in via prioritaria ai dirigenti incaricati *ad interim*.
3. Il trattamento economico spettante al dirigente incaricato *ad interim* è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo in relazione al servizio prestato, considerato il corretto svolgimento dei compiti istituzionali e le risultanze dell'attività svolta e sulla base del sistema di valutazione del personale dirigente.
4. La misura di tale ulteriore importo è definita, compatibilmente con le risorse disponibili, nella percentuale del 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'ufficio attribuito *ad interim*.
5. Qualora allo stesso dirigente siano conferiti, nello stesso periodo, più incarichi *ad interim*, spetterà una sola maggiorazione, individuata in misura corrispondente al trattamento economico più favorevole.
6. In applicazione dell'art. 25, comma 1, lettera e), del CCNL 2019/2021 si stabilisce che al dirigente incaricato della funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è riconosciuta una integrazione della retribuzione di risultato pari al 30% della retribuzione di posizione in godimento nel caso di affidamento dell'incarico al



Avvocatura Generale dello Stato

dirigente presso la sede dell'Avvocatura Generale. In caso di affidamento della funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al dirigente titolare di un ufficio amministrativo unico presso un'Avvocatura distrettuale è riconosciuta una integrazione della retribuzione di risultato pari al 40% della retribuzione di posizione in godimento.

Art. 7 - Incarichi aggiuntivi in regime di onnicomprensività

1. La quota percentuale, ai fini del trattamento accessorio che, in ragione dell'impegno richiesto, remunera i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del CCNL 21 aprile 2006, per i versamenti effettuati in ordine ai compensi dovuti da terzi per incarichi aggiuntivi svolti – è fissata nella misura del 66% dell'importo affluito al fondo, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione.
2. Tali compensi, una volta confluiti nel fondo, sono corrisposti dall'Amministrazione, ad integrazione della retribuzione di risultato, direttamente al dirigente che ha svolto il relativo incarico.
3. La rimanente risorsa, derivante dai compensi per incarichi aggiuntivi affluiti al Fondo di posizione e risultato, concorre a determinare la risorsa destinata alla retribuzione di risultato.
4. I compensi affluiti in data successiva al presente accordo sono imputati al Fondo di posizione e di risultato dell'anno 2024, ancorché il periodo di svolgimento degli incarichi aggiuntivi sia riferito a esercizi precedenti al presente accordo. Detti compensi continuano ad essere corrisposti ai dirigenti che hanno svolto incarichi aggiuntivi nella misura del 66% dell'importo affluito al fondo, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione fino a nuova determinazione negoziale.

Art. 8 - Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 54 del CCNL 2016/2018, ai sensi dell'Art. 25, comma 1, lettera j) del CCNL 2019/2021

1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico (sempre che non abbia avuto una valutazione negativa), tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettera j) ed in applicazione dell'art. 54, commi 1, 2 e 5 del CCNL 2016/2018, è riconosciuto, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore e fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto, un differenziale di retribuzione di posizione, per conseguire un importo pari al 100% di quella precedentemente goduta. Tale differenziale si ridurrà progressivamente, secondo la disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo 54.



Avvocatura Generale dello Stato

2. Il beneficio non spetta in caso di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore, a seguito di valutazione negativa (punteggio inferiore o uguale a 50) ai sensi del comma 6 del citato art. 54.
3. Le risorse da destinarsi all'applicazione della clausola di salvaguardia saranno calcolate considerando il totale delle differenze tra le retribuzioni di posizione parte variabile degli Uffici di provenienza e di quelli di destinazione in ragione dei processi di riorganizzazione attuati e a seguito del conferimento dei relativi incarichi.
4. Il relativo onere è posto a carico delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato resi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione attuati nonché a valere su quelle non utilizzate a fine anno destinate alla retribuzione di posizione.
5. Nei casi in cui alla scadenza dell'incarico, in assenza di valutazione negativa, sia conferito un incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore al 90% della retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico, ai sensi dell'articolo 54, comma 7 del CCNL 2016/2018, è assegnato un differenziale di posizione definito, nel primo anno del nuovo incarico, in un valore pari all'80% rispetto al precedente incarico, utilizzando risorse che si renderanno disponibili nell'ambito di quelle utilizzate nel fondo. Tale differenziazione si ridurrà progressivamente, secondo la disciplina di cui al medesimo comma 7 dell'art. 54 sopra citato.
6. La clausola è corrisposta nell'ipotesi in cui il dirigente, pur avendo espresso in sede di interpello una preferenza per un ufficio cui è attribuita una posizione di retribuzione pari a quella dell'incarico precedentemente rivestito, riceveva un incarico per una sede di fascia inferiore.
7. La clausola non è corrisposta nell'ipotesi in cui il dirigente, in sede di interpello ha espresso la preferenza per un ufficio cui è attribuita una posizione di retribuzione inferiore a quella dell'incarico precedentemente rivestito.

Art. 9 - Determinazione valore elemento di garanzia

1. L'elemento di garanzia della retribuzione di cui all'art. 22, comma 1, lett. b) del CCNL 16 novembre 2023 Triennio 2019/2021, da attribuire al dirigente in distacco sindacale, in aggiunta agli emolumenti di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), è determinato nella misura del 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi *ad interim* e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.
2. Tale elemento di garanzia viene corrisposto, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche, riproporzionato con riferimento alla durata in mesi, dovrà essere erogato con carattere di fissità e periodicità mensile in misura pari al 90%.
3. La quota residua dovrà essere corrisposta contestualmente all'erogazione, presso l'Amministrazione di origine, della retribuzione di risultato ai dirigenti di pari fascia.



Avvocatura Generale dello Stato

Art. 10 - Criteri e modalità di ripartizione delle ulteriori risorse disponibili a consuntivo

1. Le eventuali risorse residue sono ripartite integralmente nell'ambito della retribuzione di risultato adottandone i criteri e le modalità avendo riguardo all'esito della valutazione circa il grado di performance raggiunta e tenendo conto del periodo di servizio prestato nell'anno.
2. Eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili verranno distribuite con i medesimi criteri stabiliti con il presente accordo.
3. Eventuali ulteriori risorse residue generate dalla ripartizione che tecnicamente non sono assegnabili, nei termini di cui al comma 1, sono imputate al Fondo di posizione di risultato per i dirigenti di seconda fascia dell'anno 2025.

Le parti fanno salvi eventuali rilievi che dovessero pervenire dagli Organi di Controllo

Roma, 05/02/2026

Per l'Amministrazione

Il Presidente della delegazione
di parte datoriale

**LUIGI
SIMEOLI**

Firmato digitalmente
da LUIGI SIMEOLI
Data: 2026.02.09
14:06:36 +01'00'

Per le Organizzazioni Sindacali

CISL Funzione Pubblica - f.to Consolata Antonia Loddo

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM - non firmato

CIDA FUNZIONI CENTRALI - f.to Stefano Di Leo

FLEPAR - non firmato

UIL PA - Unione Italiana lavoratori Pubblica - non firmato

UNADIS – f.to Francesco Ferrara

DIRSTAT – FIALP – UNSA - f.to Elena Weber



Il Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

- VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante “*Norme per l'Amministrazione del Patrimonio e della Contabilità di Stato e successive modificazioni ed integrazioni*”;
- VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*”;
- VISTO il Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante “*Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato*”;
- VISTO il Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 recante “*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato*”;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e in particolare gli articoli 4, 16 e 17;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, in particolare l'articolo 1, comma 318;
- VISTO il Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea*”, in particolare, l'articolo 1 bis, comma 2;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2022 con il quale è stato conferito all'Avvocato dello Stato Maurizio Greco l'incarico di Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2023 n. 210, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2023 al n. 3335, relativo al “*Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato*”;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2024 recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*”;
- VISTI i CC.CC.NN.L. dell'ex Area I della dirigenza, per le parti vigenti;



Il Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

- VISTO il C.C.N.L. 9 marzo 2020, triennio 2016-2018, del Comparto funzioni centrali – Area dirigenti, ed in particolare gli articoli 51 e 52;
- VISTO il C.C.N.L., 16 novembre 2023, triennio 2019-2021, del Comparto funzioni centrali – Area dirigenti, in particolare gli articoli 30 e 32;
- VISTO il decreto del Segretario Generale n. 379 del 2022 con il quale è stato costituito per l'anno 2022 il fondo per le retribuzioni di posizione, parte fissa e parte variabile, e di risultato dei dirigenti non generali dell'Avvocatura dello Stato;
- VISTO il decreto del Segretario Generale n. 305 del 2023 con il quale è stato costituito per l'anno 2023 il fondo di posizione, parte fissa e parte variabile, e di risultato dei dirigenti non generali dell'Avvocatura dello Stato, per un importo complessivo, al lordo degli oneri a carico dello Stato, pari ad € 1.778.302,90;
- VISTO il decreto del Segretario Generale n. 89 del 2024 con il quale, in applicazione dell'art. 32, commi 2 e 3, del CCNL 2019-2021 e sulla base delle indicazioni fornite dall'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del lavoro pubblico con nota del 27 marzo 2023 prot. 61512, il fondo di posizione, parte fissa e parte variabile, e di risultato dei dirigenti non generali dell'Avvocatura dello Stato è stato incrementato per l'anno 2023 di ulteriori € 61.962,00;
- VISTA il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, per l'anno 2023, sull'utilizzo del fondo di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello non generale dell'Avvocatura dello Stato siglato in data 15 novembre 2024, in particolare l'articolo 7;
- DATO ATTO del Decreto Dirigenziale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 luglio 2024, relativo alla liquidazione dell'importo di € 34.560,00, per remunerare l'incarico conferito alla dott.ssa Iandolo, quale Presidente delle commissioni giudicatrici C4 e C10, del concorso di progettazione di cui all'art. 24, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- CONSIDERATO che l'articolo 7 della richiamata ipotesi di CCNI, in punto di incarichi aggiuntivi in regime di onnicomprensività, dispone che *“la quota percentuale, ai fini del trattamento accessorio che, in ragione dell'impegno richiesto, remunera i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del CCNL 21 aprile 2006, per i versamenti effettuati in ordine ai compensi dovuti da terzi per incarichi aggiuntivi svolti – è fissata nella misura del 66% dell'importo affluito al fondo, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione”* e che *“la rimanente risorsa, derivante dai compensi per incarichi aggiuntivi affluiti al Fondo di posizione e risultato, concorre a determinare la risorsa destinata alla retribuzione di risultato”*;



Il Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

CONSIDERATO che, in adempimento delle suindicate disposizioni, occorre far confluire il 34%, pari ad € 11.750,40 dell'importo versato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in seguito all'incarico espletato dalla dott.ssa Iandolo, in favore del Fondo di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia dell'Avvocatura dello Stato;

DATO ATTO della corrispondenza intercorsa, a mezzo mail, in data 16 luglio 2025 tra il Direttore della Direzione generale per le risorse umane, la formazione e gli affari generali, dott. Giuliano De Stefani, e il Direttore della Direzione generale per le risorse finanziarie, contratti e sistemi informativi dell'Avvocatura generale dello Stato, dott.ssa Paola Iandolo, nella quale quest'ultima dichiara di non aver attivato polizze per la copertura assicurativa dei dirigenti nel 2024;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 31 comma 3, del CCNL, triennio 2016 – 2018, il predetto fondo deve essere alimentato anche delle risorse relative alle polizze assicurative non stipulate in favore dei dirigenti, quantificate in € 5.000,00, pari allo stanziamento di bilancio, per l'esercizio finanziario 2024, sul pertinente capitolo di spesa (cap. 4443);

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato è stata incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è stata incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale;

CONSIDERATO, alla luce degli incrementi suindicati, che l'importo del predetto fondo per le n. 33 figure dirigenziali previste dovrebbe essere pari ad € 2.746.166,75 €;

DATO ATTO del Decreto del Segretario Generale del 2 settembre 2025, n. 50, con il quale è stato costituito, per l'anno 2024, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia dell'Avvocatura dello Stato, per 24 dirigenti;

CONSIDERATO che, da una successiva ricognizione, il numero di incarichi dirigenziali in essere nell'anno 2024 è risultato pari a 23;

CONSIDERATO, pertanto, che occorre annullare e sostituire il precedente Decreto del Segretario Generale del 2 settembre 2025, n. 50, al fine di tener conto, nella quantificazione delle risorse da far confluire nel fondo, delle posizioni dirigenziali effettivamente ricoperte nell'anno di riferimento;

RITENUTO di dover costituire il fondo per le retribuzioni di posizione, parte fissa e variabile, e di risultato dei dirigenti di livello non generale dell'Avvocatura dello Stato per l'anno 2024 con riferimento ai 23 incarichi dirigenziali di cui sopra;



*Il Segretario Generale
dell'Avvocatura dello Stato*

DECRETA

Articolo 1

È costituito il Fondo di **1.937.847,25 €**, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per le retribuzioni di posizione, parte fissa e parte variabile, e di risultato dei dirigenti non generali dell'Avvocatura dello Stato, riferite all'anno 2024 unitariamente come di seguito indicato in tabella:

Importo posizione retribuzione fissa ai sensi del CCNL 2016/2018 - lordo dipendente	12.565,11 €
Importo posizione retribuzione variabile ai sensi del CCNL 2016/2018 - lordo dipendente	29.654,02 €
Retribuzione di risultato media presunta	16.887,05 €
Oneri a carico amm.ne carico dello stato	21.725,77 €
Importo totale per singola posizione	80.831,95 €
Totale per 23 dirigenti	1.859.134,85 €
Aumento retribuzione di posizione, fissa e variabile, ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3 del CCNL 2019-2021	61.962,00 €
Risorse relative alle polizze assicurative non stipulate (art. 31, comma 3, CCNL 2016/2018 Area Funzioni Centrali)	5.000,00 €
Compensi da Terzi per incarichi aggiuntivi (art. 60 CCNL 2002/2005)	11.750,40 €
IMPORTO TOTALE FONDO DIRIGENTI II FASCIA 2024	1.937.847,25 €

Articolo 2

Il presente decreto annulla e sostituisce il Decreto del Segretario Generale n. 50 del 2 settembre 2025 ed è trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione.

IL SEGRETARIO **GRACIO MAURIZIO**
Documento firmato da:
16.10.2025 13:15:00 UTC

